



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 16

OGGETTO: **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E L'ASSOCIAZIONE S.P.E.S. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "ACCOMPAGNAMENTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE PER TERAPIE ED ESAMI E SUPPORTO A DISBRIGO PRATICHE" PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì due del mese di febbraio alle ore 10:30 nella residenza municipale, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Michelina BONITO, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Premesso che emergono sul territorio in modo sempre più significativo problematiche legate alla mobilità, sia di persone in temporanea difficoltà per motivi di salute, sia di anziani sia di cittadini disabili; in particolare si evidenziano criticità nell'affrontare gli spostamenti necessari per le normali esigenze di vita e di cura e spesso le suddette si ripercuotono sulla persona e sul suo nucleo familiare, determinando insicurezza ed isolamento.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2022 con la quale veniva approvata, per l'anno 2022, la convenzione con l'Associazione Spes per lo svolgimento del servizio volontario di "accompagnamento presso strutture sanitarie per terapie ed esami e supporto e assistenza per acquisti o disbrigo pratiche varie".

Evidenziata la positività dell'esperienza maturata negli anni trascorsi e valutata l'opportunità di proseguire nell'erogazione del servizio di accompagnamento presso strutture sanitarie per terapie ed esami e supporto e assistenza per acquisti o disbrigo pratiche varie.

Valutato inoltre di voler conservare nell'erogazione del servizio la formula della convenzione al fine di valorizzare le insostituibili risorse del volontariato del territorio.

Vista lo schema di convenzione con l'Associazione "Spes", costituito da n. 10 articoli e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sul quale si è svolto un confronto con il direttivo dell'Associazione che ha manifestato la propria disponibilità a continuare nella gestione del servizio di cui trattasi.

Ritenuto inoltre di autorizzare l'assegnazione di un contributo annuo all'Associazione "Spes" a titolo di rimborso spese per organizzazione e gestione del servizio, presuntivamente quantificato in € 3.000,00.

Ritenuto altresì di confermare la concessione in comodato d'uso gratuito all'Associazione Spes del veicolo FIAT SCUDO targato BT718KX per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Richiamato il disposto di cui all'art. 4, comma 6 della legge 135/2012, il quale prevede espressamente quanto segue:

"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (articoli da 13 a 42) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali."

Dato atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4, comma 6 della legge 135/2012 in quanto la giurisprudenza contabile stabilisce che *“le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa anche a titolo gratuito”*. Si osserva inoltre che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, *id est* della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione. Gli ulteriori dubbi manifestati, in via subordinata, sono assorbiti.

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

Vista la legge n. 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali e la legge regionale n. 1/2004 sul sistema regionale di interventi e servizi sociali ed in modo particolare il ruolo che tali norme disegnano in capo ai Comuni, ai Consorzi ed alle organizzazioni di volontariato.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Settore Servizi alla Persona e del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare lo schema di convenzione, costituito da n. 10 articoli e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con l’Associazione Spes per la gestione per l’anno 2023 del servizio di "accompagnamento presso strutture sanitarie per terapie ed esami e supporto a disbrigo pratiche”.
3. Di confermare la concessione in comodato d’uso gratuito all’Associazione Spes del veicolo FIAT SCUDO targato BT718KX per lo svolgimento del servizio in oggetto.
4. Di prevedere a favore dell’Associazione Spes, l’assegnazione di un contributo annuo quantificato in € 3.000,00, finalizzato a far fronte alle spese organizzative e di gestione del servizio, rilevando la copertura finanziaria ai fondi del codice 10|02|1|104 – cap. 1434/2 del redigendo bilancio 2023/2025, esercizio 2023, e che la relativa spesa rispetta quanto disposto dall’art. 163, commi 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000.
5. Di dare atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui all’art. 4, comma 6 della legge 135/2012, in quanto si configura come attività resa a favore direttamente dei cittadini.

6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., che l'erogazione del contributo in oggetto è conforme ai criteri dettati dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

7. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

8. Di demandare al competente Responsabile di Settore l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Commissario Straordinario Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

**Delibera del commissario Straordinario con i poteri spettanti al Commissario
Straordinario Giunta Comunale
n° 16 del 02/02/2023**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Brunella FAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michelina BONITO